

**Avv. Francesco Baldassarre**  
Via Duca d'Aosta n.19 – 73100 Lecce  
Tel. e Fax. 0832-332022  
E – mail: [studiobaldassarrefrancesco@gmail.com](mailto:studiobaldassarrefrancesco@gmail.com)  
Pec: [baldassarre.francesco@ordavvle.legalmail.it](mailto:baldassarre.francesco@ordavvle.legalmail.it)

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**SEDE DI LECCE**

**Ricorso con richiesta di decreto presidenziale ex. art.56 c.p.a. ed abbreviazione termini processuali**

**PER: SPINEL CAFFE' S.r.l.** (C.F. e P.IVA: 02293420754), con sede legale in Parabita (Le), via Prov.le Tuglie-Parabita Km 1,3, Contrada Casale, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante *p.t.*, dott. Cesare Spinelli (C.F. SPNCSR69A04B936W); rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'**Avv. Francesco Baldassarre** (C.F. BLDFNC64P30C377A; pec.: [baldassarre.francesco@ordavvle.legalmail.it](mailto:baldassarre.francesco@ordavvle.legalmail.it); fax: 0832.332022) e con lui elettivamente domiciliato presso il su riportato indirizzo di posta elettronica certificata, nonché presso il suo studio in Lecce (Le), alla Via Duca D'Aosta n. 19;

- Ricorrenti -

**CONTRO: Comune di Nardò**, in persona del Sindaco *pro tempore*.

- Resistente-

**Per l'annullamento, previa sospensione di efficacia,  
con adozione di decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a.,**

- dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 246 del 6/05/2024 (doc. n.1), prot. n. 23824, immediatamente esecutiva, pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Nardò a decorrere dal 6/05/2024, con la quale il Sindaco del Comune di Nardò ha imposto agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici self h24 presenti su tutto il territorio comunale, il divieto di apertura dei suddetti esercizi nella fascia serale e notturna e, segnatamente, dalle ore 19.00 alle ore 3.00 di tutti i giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ordinanza (6/05/2024) sino al 30/09/2024, con l'avviso che, in caso di inosservanza, e salvo che il fatto non costituisca fattispecie di reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, antecedente e/o successivo, comunque pregiudizievole degli interessi dei ricorrenti, ancorchè di data e contenuto non conosciuti.

**FATTO**

La società ricorrente è un'azienda salentina che opera nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, il cd. *vending*, ed è presente nel Comune di Nardò con un esercizio commerciale (negozio automatico h24) ubicato nel centro storico, in Corso Vittorio Emanuele

II, n.36. Il *vending* è, precipuamente, il termine inglese tecnico con cui si identifica il canale dell'attività di vendita e somministrazione *self-service* di prodotti alimentari e non, a mezzo di un distributore automatico, che può offrire un servizio/prodotto all'utenza 24 ore su 24, sia in aree pubbliche sia private, in locali adibiti ad uso esclusivo oppure installati come supplemento di attività tradizionali.

Ultima frontiera del *vending* sono i **negozi automatici h24**, nei quali solo attraverso distributori si effettua la vendita di molteplici prodotti, sia alimentari (bevande calde, fredde, prodotti alimentari confezionati, gelati, ecc.) che di prima necessità (prodotti di parafarmacia, spazzolino, dentifricio, prodotti per l'igiene) come in un normale negozio commerciale di vicinato. Il punto di forza, che poi è la caratteristica distintiva di questi punti vendita, è che non hanno orari o giorni di chiusura, e ciò consente di risolvere spesso piccole emergenze degli utenti offrendo un servizio utile alla collettività.

Nel Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò si legge, in proposito, che si tratta di *“quella parte del commercio che esce dai parametri ‘fisici’ del negozio tradizionale, per permettere ai clienti di consumare velocemente e a prezzo ridotto”*.

Tuttavia, è accaduto che con ordinanza sindacale n. 246 del 6 maggio 2024 contingibile ed urgente, ed immediatamente esecutiva, il Sindaco del Comune di Nardò ha inopinatamente disposto l'immediata chiusura dalle ore 19.00 alle 3.00 di tutti i giorni dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo dei distributori automatici, a decorrere dal 6 maggio e sino al 30 settembre 2024 su tutto il territorio comunale (marine comprese).

In particolare, il Sindaco nel provvedimento *“extra ordinem”* ha puntualizzato che: *“il regime di liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali, non preclude al sottoscritto la possibilità di esercitare il proprio potere contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del TUEL, di riduzione – in via temporanea – dell'orario delle attività di vendita, per comprovate esigenze di tutela urgente dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché precipuamente del necessario rispetto del diritto dei residenti, alla salute in relazione alla tranquillità e al riposo, essendo ciò specificamente previsto dalla predetta norma”*.

Prima di tale data, la società ricorrente non ha mai ricevuto dal Comune segnalazioni di pericoli per l'ordine pubblico ovvero diffide ad osservare orari di apertura e chiusura diversi, comunque ridotti, né ad adottare particolari misure tese a prevenire eventuali episodi di condotte inurbane o violente, che, peraltro, non si sono mai verificate sino a pochi giorni prima dell'adozione dell'ordinanza sindacale. D'altro canto Spinel Caffè srl non ha mai ricevuto nessuna segnalazione da parte delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia), né tanto meno dalla Polizia

urbana locale con riferimento ad episodi di risse, violenze, atti di teppismo o comunque ad atti criminali in genere che si siano verificati all'interno dell'esercizio commerciale. Del pari, nessun esposto, denuncia o querela è stata mai sporta dai cittadini avverso la società ricorrente dalla data di apertura dell'esercizio commerciale, che risale a fine dicembre del 2015, sino ad oggi.

Solo in data 4 maggio 2024, sulla strada in corrispondenza del negozio automatizzato h24 gestito dalla società ricorrente Spinel Caffè srl, ubicato in Corso Vittorio Emanuele II, n. 36, e **dunque, all'esterno del self store**, si sono verificati dei piccoli tafferugli tra ragazzi, durati pochi minuti e subito ricomposti.

A conferma di quanto innanzi riferito, con formale istanza di accesso agli atti del 10/05/2024 (**doc. n. 2**), rimasta a tutt'oggi inevasa, la società ricorrente ha chiesto al Comune di conoscere ed estrarre copia di eventuali segnalazioni, esposti, diffide dei cittadini pervenute agli Uffici, con le quali si dovevano di situazioni moleste o eventuali atti illeciti commessi all'interno dei punti vendita a mezzo dei distributori automatici nel centro urbano di Nardò o delle sue frazioni. Tanto premesso, l'ordinanza sindacale impugnata, n. 246/2024, non solo è completamente avulsa dal contesto fattuale di riferimento, ma introduce in maniera repentina (*ex abrupto*) un divieto generalizzato di apertura degli esercizi commerciali di vendita di prodotti a mezzo distributori automatici, seppur di natura temporanea, che abbraccia tutto il territorio comunale in un periodo di alta stagione turistica e nella fascia oraria di maggiori ricavi (19.00-3.00), che si rivela estremamente pregiudizievole, iniqua e discriminatoria alla stregua dei seguenti e concorrenti motivi di

## **DIRITTO**

**1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali). Illegittimità dell'ordinanza sindacale n. 246/2024, perché adottata in carenza dei presupposti di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 2, della legge 24 marzo 2012, n. 27. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Sviamento di potere. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Provvedimento abnorme.**

Con l'odierna impugnativa si chiede l'annullamento dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 246 del 6 maggio 2024, immediatamente esecutiva, con la quale il Sindaco del Comune di Nardò ha vietato su tutto il territorio comunale (marine comprese) l'esercizio dell'attività di vendita di alimenti e bevande a mezzo dei distributori automatici *self-store* h24, dalle ore 19.00 alle ore 3.00 di tutti i giorni, a partire dal 6 maggio e sino al 30 settembre 2024.

Il Sindaco, sulla scorta di due singoli episodi “*riportati a mezzo stampa*”, della cui pertinenza e rilevanza si dirà in appresso, ha giustificato le misure eccezionali imposte (divieto di apertura dalle 19.00 alle 3.00 di tutti i giorni e sanzione amministrativa pecuniaria da €500 a €5.000 in caso di inosservanza) in virtù “*dell’urgente necessità di intervenire per contrastare situazioni di degrado del territorio, dell’ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché della tranquillità e del riposo dei residenti.....per comprovate esigenze di tutela urgente dell’ordine e della sicurezza pubblica*”.

Com’è noto, i poteri c.d. “*extra ordinem*” del Sindaco, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), non possono in alcun caso deviare dai principi ordinamentali che costituiscono presupposto per l’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana. In particolare, la possibilità di utilizzo, in via del tutto residuale, di tale strumento straordinario, recando con sé l’inevitabile compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli aventi un contenuto tipico e indicato dalle legge, impone il rigoroso rispetto di precisi presupposti, la cui ricorrenza l’Amministrazione è tenuta ad appurare attraverso un’accurata istruttoria, nel rispetto dei limiti di carattere sostanziale e procedurale, non giustificandosi, altrimenti, la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.

Proprio sulla scorta di tale principio ordinamentale si censura l’operato del vertice dell’Amm.ne locale di Nardò, la cui ordinanza n. 246/2024 contingibile e urgente si appalesa viziata da eccesso di potere, sotto il profilo della carenza dei presupposti, con particolare riguardo all’insufficiente istruttoria ed alla carenza e contraddittorietà della motivazione.

È d’uopo, innanzitutto, premettere che presupposti indefettibili per l’esercizio del potere di ordinanza in esame sono i caratteri di “contingibilità” e di “urgenza” della situazione da fronteggiare, nonché la sussistenza di un interesse pubblico da salvaguardare. Per costante orientamento interpretativo e giurisprudenziale, la “contingibilità” è intesa come urgente “necessità” di provvedere per far fronte, con efficacia ed immediatezza, a situazioni non prevedibili di pericolo attuale od imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti (**cf. Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474**). L’“urgenza” consiste nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo (**cf. Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6951**).

Vi sono, poi, ulteriori presupposti che devono sussistere ai fini della legittimazione del potere di ordinanza, quali la “*straordinarietà dell’evento*”, la sua “*imprevedibilità*” (**cf. Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; sez. V, 16 aprile 2019, n. 2495**) oppure la “*necessaria*

*temporaneità della misura adottata” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474; Corte cost., 2 luglio 1956, n. 8).*

Il difetto dell'uno o dell'altro presupposto è idoneo a compromettere il superiore principio di legalità dell'azione amministrativa (art. 1 della legge n. 241/1990), configurando un uso sviato di poteri per definizione “*extra ordinem*” e, come tali, assoggettati ad un rigoroso e stretto scrutinio di necessità (cfr. T.A.R. Salerno , sez. II , 21/08/2017 , n. 1304).

Tanto doverosamente premesso, è opportuno soffermarsi sui limiti concernenti il descritto potere sindacale d’urgenza, al fine di evidenziare la manifesta illegittimità, sotto plurimi profili, dell’azione amministrativa per cui è causa.

Sul punto, consolidata e dominante giurisprudenza amministrativa, muovendo dalla stessa lettera della legge, ha precisato che “il potere d’ordinanza di cui si discute presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di **pericolo effettivo**, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione che, in ragione della contestuale sussistenza dei predetti requisiti, giustificano la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione **residuale**, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale” (Cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; 25 maggio 2015, n. 2967; 25 maggio 2012, n. 3077; T.A.R. Piemonte-Torino, sez. II, 21 aprile 2017, n. 535; T.A.R. Campania (Napoli), sez. V, 9 novembre 2016, n. 5162; T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, sez. II, 18 gennaio 2016, n. 79; T.A.R. Puglia-Bari, sez. I, 24 marzo 2015, n. 479).

In particolare, il Supremo Consesso di giustizia amministrativa ha ritenuto che, ai fini dell’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti , “la valutazione, di carattere eminentemente tecnico, va compiuta sulla base di pareri acquisiti ed accertamenti tecnico-scientifici effettuati in sede istruttoria, di cui si deve dar conto nella motivazione del provvedimento. L’esito di tali accertamenti tecnico-scientifici deve condurre con sufficiente grado di attendibilità a dimostrare (se) sussistente (o meno) un nesso causale tra la situazione fattuale come riscontrata e la possibile lesione della pubblica incolumità, non potendosi richiedere, per l’urgenza che connota il momento in cui il provvedimento viene assunto, che si pervenga ad un giudizio di certezza della derivazione causale degli eventi. Le misure adottate devono, infine, garantire il corretto bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo e devono essere rispettose del principio di proporzionalità, ovvero, altrimenti detto, essere coerenti con il livello di attendibilità del giudizio causale” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22/03/2023, n. 2926).

Traslando i su esposti principi normativi e le coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve osservarsi che, come già anticipato, l’ordinanza “*de qua*” è sorretta da due singoli e distinti

episodi: 1) un accoltellamento avvenuto in data 29 aprile u.s. nei pressi del centro storico da parte di soggetti extra-comunitari; 2) una colluttazione ed un acceso diverbio avvenuto in data 5 maggio u.s. sulla strada in corrispondenza del negozio automatico h24 di alimenti e bevande della società ricorrente.

Da tali fatti riportati a mezzo stampa, e senza l'ausilio degli accertamenti tecnici del caso eseguiti dalle Forze di Polizia, il sindaco ha dedotto la situazione di grave pericolo, ritenendo necessaria ed urgente la chiusura nella fascia serale e notturna dei punti di distribuzione automatica, perché, a suo dire, soggetti *“che abusano di condotte non urbane”* e che spesso *“versano in stato di ubriachezza”* si concentrerebbero nei locali in questione. Ed invero, il provvedimento viene così motivato: *“si è di recente constatato come gli esercizi commerciali contenenti distributori – privi di porte di accesso e personale di sorveglianza – comportino un indubbio rischio di concentrazione di soggetti potenzialmente pericolosi e, pertanto, si ritiene – per ragioni di ordine e sicurezza pubblica – di porre particolare attenzione agli esercizi aperti h24, ove vengono installati esclusivamente distributori automatici senza il presidio di alcun operatore che vigili sul corretto comportamento dei frequentatori di tali locali che spesso versano in stato di ubriachezza”*.

È utile, innanzitutto, analizzare i fatti posti a base dell'ordinanza.

Come anticipato, vengono valutati fatti privi di fede privilegiata, poiché non attestati da un pubblico ufficiale e si dà credito a comunicati stampa in luogo degli accertamenti svolti dalle autorità competenti. Ed invero, nel provvedimento medesimo non si richiama alcun accertamento o verbale eseguito dalle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia) ovvero dalla Polizia Municipale, né tanto meno si fa riferimento a esposti in via amministrativa ovvero denunce/querele eventualmente sporte da cittadini che segnalino assembramenti di persone socialmente pericolose all'interno o nei pressi di esercizi di distributori automatici, e neppure ad eventuali diffide (mai inoltrate) dello stesso Ente comunale nei confronti della ricorrente.

Quindi il Comune non ha svolto alcuna attività istruttoria. Non solo!

L'ordinanza impugnata si riferisce ad episodi accaduti “al di fuori” degli esercizi commerciali contenenti i distributori automatici e, dei due eventi, solo uno sarebbe accaduto “nei pressi” dei locali in oggetto (diverbio e colluttazione tra giovani del 4 maggio 2024), mentre l'accoltellamento del 29 aprile 2024, di cui si fa cenno nel provvedimento, sarebbe avvenuto “nei pressi del centro storico” e, dunque, lontano dai self store h24 “incriminati”.

In secondo luogo, l'adozione provvedimento impugnato viene giustificata nella motivazione dalla presenza di soggetti ubriachi “nei pressi” dei locali in questione (fenomeno che l'ordinanza impugnata sarebbe tesa ad eliminare), ma **si omette gravemente di considerare**

**che l'esercizio commerciale della ricorrente non vende bevande alcoliche o superalcoliche,** con ogni intuibile conseguenza in punto di (in)attendibilità del giudizio causale che ha condotto alla determinazione della chiusura immediata dei self store h 24 in fascia serale e notturna.

Ed infatti, in virtù del disposto dell'art. 9, comma 3, del Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò, è vietata la vendita di bevande alcoliche e/o superalcoliche a mezzo distributori automatici, e dunque l'ordinanza sindacale si fonda su una situazione di pericolo inesistente, con un chiaro travisamento dei presupposti di fatto e di diritto che dovrebbero giustificare la sua adozione.

Inoltre, già ad una lettura "*prima facie*" dell'ordinanza emerge l'insussistenza della eccezionalità del pericolo imminente che renderebbe indispensabile e indilazionabile la chiusura serale e notturna immediata dei distributori automatici nel Comune di Nardò.

Ed invero, si adducono circostanze che nulla hanno a che vedere con gli esercizi "*de quibus*" e che, dunque, rendono implausibile, in punto di fatto prima ancora che in punto di diritto, l'adozione di queste misure illegittime ed inique a danno di un'intera categoria di imprenditori, corroborando, al contempo, quanto sostenuto da questa difesa sulla inadeguatezza e sull'abnormità di queste misure per tutelare le condizioni di vivibilità del Comune di Nardò.

Sotto tale specifico aspetto, la motivazione dell'ordinanza "*extra ordinem*" è assolutamente carente, in quanto non suffragata da adeguata istruttoria e perché con un salto logico evidente attribuisce in maniera apodittica e stereotipata ai negozi automatizzati h.24 la causa del "*rischio di concentrazione di soggetti potenzialmente pericolosi*".

Nello specifico, non viene chiarito in che modo i self store h24 in argomento favorirebbero la concentrazione dei "*frequentatori dei locali che spesso versano in stato di ubriachezza*", ed in tal senso l'impianto motivazionale che sorregge l'impugnata ordinanza è, manifestamente contraddittorio, illogico e perplesso.

Non v'è chi non veda, difatti, come la situazione fattuale riscontrata - ove anche si ammettesse l'attendibilità, la pertinenza e la rilevanza degli episodi contestati (ma francamente non si comprende come) – non abbia alcun collegamento causale (neppure indiretto o meramente potenziale) con la possibile lesione dell'ordine e della sicurezza pubblica, vieppiù considerato che il negozio automatico h24 della ricorrente non vende bevande alcoliche e/o superalcoliche. Conseguentemente, manca del tutto la derivazione causale degli eventi contestati e, ancor prima, non è evincibile la eccezionalità degli stessi, comunque trattandosi di una situazione che si è presentata per la prima volta e che è fronteggiabile con gli ordinari mezzi di amministrazione attiva, e non già con un provvedimento così estremo e pregiudizievole.

Piuttosto, è ragionevole presumere che i soggetti potenzialmente pericolosi (di cui si fa menzione nell'ordinanza medesima) si sarebbero ritrovati casualmente “nei pressi” degli esercizi in parola, dopo aver consumato altrove bevande alcoliche, ossia nei locali commerciali – e qui ritroviamo la seconda eclatante antinomia del provvedimento impugnato – che continuano a restare aperti senza limite di orario.

Pertanto, l'erroneità dei presupposti, da un canto, ed il travisamento dei fatti posti a base dell'ordinanza, dall'altro, minano insanabilmente la legittimità del provvedimento medesimo.

### **Ma v'è di più!**

Si è già detto in punto di fatto della assoluta carenza di controlli da parte del Comune di Nardò, ma va, tuttavia, osservato che eventuali episodi di degrado e/o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico (allo stato non documentati) non possono certo imputarsi agli incolpevoli esercenti dei punti di distribuzione automatica h24, poiché spetta alle Forze di Polizia, con costanti e tempestivi pattugliamenti e controlli e con relativi provvedimenti preventivi e repressivi, garantire il decoro, l'ordine e la sicurezza pubblica.

Ed infatti, il nostro ordinamento giuridico e, segnatamente, il Testo Unico per la Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) affida alle Autorità di polizia le misure individuali di prevenzione e contrasto a problemi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, e quindi è del tutto errata la scelta “*extra ordinem*” di ricorrere “*ex abrupto*” a una misura così radical e penalizzante, quale, appunto, quella del divieto di apertura nella fascia serale e notturna, che va a detrimento di una categoria di imprenditori assolutamente incolpevole, piuttosto che esercitare i controlli di competenza attraverso la Polizia municipale ed annonaria, oppure sollecitare le altre Autorità istituzionalmente competenti a porre in essere le misure preventive e repressive più opportune, Una misura che, dunque, pregiudica in via irrimediabile una specifica attività commerciale del tutto lecita.

A ciò si aggiunga che la società ricorrente non è mai stata sollecitata e/o diffidata dal Comune a dotarsi eventualmente di eventuali “presidi di sicurezza”, di cui si fa cenno nell'ordinanza gravata.

Ad ogni buon conto, anche sotto tale profilo la motivazione è del tutto carente e lacunosa, in ragione della omessa valutazione da parte del Comune di Nardò della circostanza che, già durante la pandemia, la società ricorrente si è dotata di un apposito sistema di monitoraggio “attivo”, composto da una telecamera digitale, una cabina regia presidiata 24h su 24h, un sistema di video registrazione, un altoparlante/microfono con interfono bidirezionale ed un tasto per la chiamata di emergenza. Tale cabina di regia è gestita direttamente da personale dipendente della Spinel Caffè srl dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00, e da una

società di vigilanza appositamente autorizzata dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 8,30 del giorno seguente compresi tutti i sabati e festivi.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, è del tutto chiara l'illegittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente (n. 246/2024), viziata per errata presupposizione e per carenza di un'adeguata istruttoria, che ridondano in una motivazione altrettanto deficitaria, apodittica e stereotipata nel richiamare le norme di legge, nonché sviata nell'esercizio del potere contingibile ed urgente, perché del tutto incoerente e sproporzionata sia rispetto all'analisi della situazione fattuale, sia rispetto alle cause che possono aver determinato una condizione di degrado o comunque di disordine nel comune di Nardò.

Tutto quanto innanzi dedotto denota il difetto del requisito della eccezionalità del pericolo, della contingibilità e della impossibilità di provvedere altrimenti, oltre ad un chiaro sviamento funzionale nell'esercizio di detto potere "*extra ordinem*", in violazione degli artt. 50 e 54, co.4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, co. 2 della L.24 marzo 2012, n. 27.

## **2)Violazione degli artt. 41 e 42 Cost. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Sviamento**

Con salvezza di quanto precede, l'ordinanza sindacale n. 246/2024 è illegittima perché sproporzionata, irragionevole, discriminatoria, iniqua ed intollerabile.

Ed invero, le misure apprestate con effetto immediato dal Comune di Nardò mediante l'adozione dell'ordinanza n. 246/2024 non appaiono congrue, coerenti e funzionali rispetto agli obiettivi perseguiti, introducendo misure estremamente penalizzanti e punitive, che non solo non risultano adeguate e proporzionate al fine perseguito, ma che creano una chiara disparità di trattamento rispetto agli altri esercizi commerciali, non attinti dalle medesime misure restrittive (che godono di una disciplina ampiamente più permissiva).

Assistiamo, dunque, ad una situazione paradossale ed assolutamente squilibrata, nella quale, in ragione del perseguimento dell'interesse pubblico dell'ordine e della sicurezza urbana, i contermini esercizi di somministrazione di alimenti e bevande continuano in maniera massiccia a consentire l'acquisto con asporto di bevande alcoliche senza limiti orari, mentre viene inibita, nella fascia oraria dalle 19.00 alle 3.00, l'attività dei distributori automatici h24 della ricorrente che NON vende alcool e nell'ambito dei quali è stato sempre garantito il rispetto delle regole di civile convivenza.

Ebbene, le ragioni addotte nell'ordinanza sindacale in questa sede gravata non solo non confortano la decisione di chiudere un intero settore - che, peraltro, non ha alcuna responsabilità rispetto alle cause del presunto degrado urbano - ma la sconfessano platealmente lì dove il Sindaco trascura questi elementi obiettivi e fondamentali : 1) la presenza esigua degli esercizi

di distribuzione automatica h24 in questione nel territorio comunale; 2) l'assoluta occasionalità degli eventi richiamati nell'ordinanza verificatisi sulla strada in corrispondenza del negozio automatico h24 della ricorrente, atteso che nei precedenti 7 anni non si registrano episodi analoghi che giustifichino (quanto meno sul piano astratto) una misura così radicale e penalizzante; 3) il fatto che la ricorrente NON vende bevande alcoliche nell'esercizio commerciale h24 di Nardò; 4) la mancanza di controlli vigilanza da parte delle Autorità competenti.

In conclusione, non vi è prova di una condizione di eccezionale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica tale da giustificare un provvedimento così straordinario nella sua portata, sicché, anche nella logica del principio di proporzionalità che deve guidare l'azione amministrativa, il Comune deve fronteggiare questa situazione di potenziale pericolo con i mezzi ordinari messi a disposizione dell'ordinamento, attraverso, ad esempio, l'intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine.

In definitiva, manca nella fattispecie **una correlazione diretta e documentata in termini di causa-effetto tra questa tipologia di vendita ed i disagi e disturbi alla vivibilità che detta misura si prefigge di ridurre e/o eliminare.**

Coerentemente, non trova alcun fondamento il trasferimento a carico del privato di presunte responsabilità rispetto ad (asserite) criticità di ordine pubblico e di contrasto al degrado urbano, dalle quali è lo stesso esercente, quale cittadino, ad avere titolo a pretendere tutela dal Comune attraverso la Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia dello Stato.

Anche alla stregua delle su esposte considerazioni, è di tutta evidenza come la disciplina contestata, lungi dall'essere concretamente ispirata ad effettive esigenze di tutela di interessi pubblici, si traduce in una misura discriminatoria che avvantaggia altri operatori commerciali, ed in particolare gli esercenti di bar, pub, trattorie, pizzerie, ristoranti a discapito dei titolari dei negozi automatici h24 creando una evidente distorsione nel mercato concorrenziale.

**3) Violazione art.7 Legge 7/08/1900 n.241 e successive modifiche ed integrazioni. Eccesso di potere.**

La denunciata assenza di un pericolo imminente ed irreparabile per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, così come per il decoro urbano, rendevano necessario che il Comune, attivasse con le organizzazioni di categoria una doverosa attività di analisi, ascolto, partecipazione e programmazione rispetto agli episodi che si sono verificati di recente, o che comunque comunicasse doverosamente agli operatori del settore che hanno esercizi di negozio automatico h24 nel Comune di Nardò, l'avvio di un procedimento finalizzato alla chiusura degli stessi nella fascia serale e notturna, consentendo loro di formulare le proprie osservazioni e

controdeduzioni, e soltanto all'esito dell'attenta valutazione di questi apporti procedurali, decidesse se adottare o meno l'ordinanza di chiusura.

Ed invece, è di tutta evidenza che il Comune di Nardò ha agito in spregio alle garanzie partecipative che la legge riserva ai soggetti destinatari del provvedimento che vengono incisi nelle rispettive sfere giuridiche ed economiche, ed il procedimento amministrativo, mutilato di questa fase cruciale, si è tradotto in un provvedimento immotivato, sproporzionato, irragionevole, discriminatorio ed iniquo, poiché è mancata quella necessaria emersione e ponderazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) coinvolti che costituisce la condizione indispensabile per un'azione amministrativa trasparente, equilibrata, razionale, efficace ed efficiente.

La portata generale del principio di partecipazione, e la sua diretta correlazione con i canoni di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost. non autorizzano interpretazioni restrittive dell'art.7 della L.n.241/90, la quale risulta applicabile nella generalità dei procedimenti amministrativi, con le sole deroghe relative a provvedimenti cautelari che siano effettivamente e concretamente giustificati da ragioni di urgenza (*ex multis*, Cons. di Stato VI Sez. 30/05/2008 n.2616), nella fattispecie inesistenti.

Dunque, anche sotto questo profilo si disvela la palese illegittimità degli atti impugnati.

**S.E. Ill.mo sig. Presidente del TAR Puglia - Sezione di Lecce**

**Istanza cautelare con richiesta di provvedimento monocratico ex art. 56 c.p.a.**

**ovvero, in subordine, istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.**

L'ordinanza sindacale n. 246/2024 contingibile ed urgente giustifica la presente istanza cautelare in quanto appare, da un lato, palesemente viziata sotto tutti i profili sin qui denunciati, dall'altro, espone l'impresa ricorrente ad un pregiudizio gravissimo ed irreparabile.

Ed invero, tutte le imprese del settore sono riduci da una sensibile flessione del fatturato per ben due anni consecutivi (2020 e 2021) a causa della pandemia e del blocco delle attività economiche, sociali e culturali che ne è conseguita, e queste ulteriori restrizioni rivenienti dalla gravata ordinanza sindacale rischiano di mettere in pericolo la stessa sopravvivenza delle aziende, procurando danni economici ingenti ed irreversibili.

Si consideri, inoltre che, il divieto di apertura delle attività "*de quibus*" si colloca in un periodo di alta stagione turistica, che assicura circa il 50% di tutti i ricavi annuali, e ciò comporta una drastica riduzione delle vendite e del fatturato. D'altro canto, secondo una valutazione comparativa del danno ai fini della concessione della tutela cautelare, soprattutto ai fini della richiesta di un provvedimento monocratico presidenziale prima della prossima Camera di Consiglio utile (05/06/2024), una sospensione temporanea dell'ordinanza impugnata sino alla

decisione cautelare collegiale non arrecherebbe nessun pregiudizio all'Amm.ne comunale, ma consentirebbe all'impresa ricorrente di continuare a svolgere l'attività economica secondo la disciplina sinora vigente, senza alcun "vulnus" nella disciplina normativa, nelle more dello scrutinio di legittimità di codesto On.le Tribunale in sede collegiale nella prossima Camera di consiglio utile.

In subordine, si chiede l'abbreviazione dei termini per la fissazione della Camera di Consiglio ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 c.p.a., stante la indifferibile necessità di limitare i gravi ed irreversibili danni economici che l'ordinanza sindacale sta producendo sin dalla data della sua adozione.

Per tutti questi motivi, si

### **CHIEDE**

l'accoglimento del presente ricorso e l'annullamento, previa sospensione di efficacia, degli atti impugnati con la concessione nelle more della tutela cautelare monocratica ex art.56 c.p.a., ovvero in subordine con l'abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.

Con ogni consequenziale pronuncia anche in merito alle spese ed onorari di giudizio.

Il valore della causa è indeterminabile.

Si dichiara che il contributo per le spese di giustizia sarà corrisposto nell'importo dovuto ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/02.

Lecce, lì 23/05/2024.

Avv. Francesco Baldassarre